



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 5055 del 2009, proposto da: Antonio Abbagnato, Anief Associazione Professionale e Sindacale, Claudia Abundo, Ilaria Accardo, Giuseppina Acerbo, Rosalba Adorno, Federica Adriano, Maristella Alfano, Giusy Allegra, Sergio Alleva, Isabella Amati, Flavia Amato, Antonella Ambruso, Katia Andreoli, Eliana Andreozzi, Claudia Angelini, Maria Vittoria Antamati, Claudia Antognozzi, Elisa Antonucci, Domenico Aprile, Antonella Aquino, Sara Ariano, Melchiorre Bruno Arini, Camilla Aru, Giuseppina Asta, Laura Attanasio, Saverio Attrotto, Annalisa Avvanzo, Nicoletta Badalamenti, Pietro Baiamonte, Agostino Baldassare, Giovanna Baldascino, Raffaele Balzano, Carmen Antonia Barbagallo, Marzia Barbera, Giovanni Barbiero, Sabrina Barchetta, Domenico Barone, Maria Francesca Barresi, Caterina Bartolomeo, Luigi Baselice, Sabrina Baselice, Loredana Basili, Paola Serena Battisti, Elisa Becce, Francesco Belardo, Paolo Vincenzo Bellucci, Camilla Benedetti, Ursula Belvenuti, Carmela Bergamasco, Rosanna Bertazzo, Flavia Bertella, Filomena Bevilacqua, Domenico Bevellino, Francesca Bianco, Lisa Biasotto, Emanuela Biazzo, Isabella Bigaroni, Marianna Bini, Maria Teresa Biondi, Benedetto Bona, Vittorio Bonfiglio,

Daniela Borrelli, Maria Braca, Maria Brancato, Enrica Bronzo, Nunziata Brundo, Maria Serena Bua, Antonio Buono, Luigi Buonocore, Fabio Buti, Ercole Cacciagrano, Stefania Cacoza, Antonella Caiazza, Alessandro Caldarella, Sarah Calzolaro, Manuela Camassa, Stefania Cammarata, Alessandra Cannizzaro, Maria Clara Cantera, Mirella Capasso, Stefano Cappuccini, Angela Cappuccio, Marika Luigia Caputo, Carla Carbinì, Tiziano Cardaci, Giuseppe Cardiello, Giovanni Carini, Carmela Teodora Carlino, Silvia Carmosino, Giovanni Carrozzini, Amalia Cartella, Caterina Casà, Cristian Casadei, Vittorio Casalini, Pier Paolo Caserta, Giusi Cassaniti, Sabrina Catalani, Silvana Catalano, Silvia Cavaliere, Emanuele Cecchinato, Concetta Cecere, Nicoletta Celenta, Paola Serena Cencig, Antonietta Centola, Nicola Chianese, Monica Chiari, Marilena Ciaccio, Salvatore Ciaccio, Roberta Ciappa, Gabriele Ciarla, Daniela Ciccarelli, Marika Luigia Ciccarelli, Francesca Ciciolla, Claudia Cimini, Dora Cinà, Natalie Valentina Cintorino, Maurizio Ciolli, Lucia Cipolla, Stefania Settimia Cipolla, Filomena Cirillo, Nicola Cirillo, Monica Cisco, Alessandro Ciulla, Simona Coccia, Elisa Cocciglia, Carmela Cocilovo, Maurizio Colella, Claudio Colelli, Rita Colucci, Roberta Compagno, Violetta Concilio, Manuela Condelli, Valeria Condello, Maria Cettina Conte, Silvana Contino, Francesco Coppola, Laura Coppolino, Luigi Corrente, Giacomo Cossu, Maria Luisa Cossu, Donatella Costa, Felicia Costa, Pietro Costa, Rosaria Costa, Annalisa Cozzo, Antonella Cozzoli, Maria Crupi, Domenico Tindaro Currò, Alessia Curto, Vitalba Cusimano, Loredana Cutrona, Serena Dal Col, Marta Dall'Aglio, Antonello D'Amico, Elvira D'Andrea, Addolorata Daniele, Simona Daniele, Giampiero De Angelis, Lorena De Angelis, Morena De Carlo, Sara De Carlo, Gabriella De Cecio, Laura De Felice, Angela De Filippis, Irene De Gasperis, Laura De Gennaro, Cornelia De Girolamo, Nicola Della Monica, Daniele De Luca, Maricler De Luca, Anselmo De Martino, Roberto De Martino, Annunziata De Muro, Francesca Antonella De Pascalis, Mariarosaria Del Prete,

Stefania D'Ercole, Francesco De Rosa, Michela De Togni, Gian Pietro Dettori, Rosa De Vita, Roberto De Vito, Vincenzo De Vizia, Michela Diana, Elisabetta Di Benedetto, Manuela Di Caccamo, Giacomo Di Domenico, Luigi Di Domenico, Alessandra Di Fiore, Ilaria Di Francesco, Miria Di Gabriele, Rossella Di Gennaro, Rosa Di Gioia, Katia Di Giulio, Silvana Di Grande, Roberto Di Gregorio, Eralda Di Ieso, Alessandra Di Lallo, Giuseppe Di Lello, Rosa Di Leva, Immacolata Di Maio, Anna Di Miele, Fiorenzo Di Palma, Giuseppe Di Salvo, Daniela Di Stefano, Andrea Di Tizio, Maria Bernadette Donato, Emma Donnini, Venera Rita Donzuso, Matilde D'Urso, Anna Rosa Eremita, Tammaro Errichiello, Ernesta Esposito, Alessio Fadda, Antonella Faga, Elisabetta Falorio, Maria Grazia Fanale, Laura Fasano, Roberta Fasciani, Tiziana Fasiello, Edmondo Febbrari, Amalia Fedeli, Maria Bonaria Fercia, Marco Ferri, Gabriella Fichera, Anna Filippelli, Raffaella Filipponi, Agata Finocchiaro, Eufrasia Fonzo, Elia Forlizzi, Mara Fornari, Monica Forte, Loretta Fortuna, Monia Fortuna, Stefania Fortuna, Mariangela Fraccascia, Mauro Fragale, Marco Franchi, Mariangela Franco, Paola Serena Franco, Sabina Franco, Martina Frattale, Michele Freda, Maria Grazia Froiio, Immacolata Frontoso, Santa Fulco, Valeria Funicello, Pasqualino Fuscellaro, Laura Gabrielli, Carlo Gaddari, Silvia Gaiardoni, Maria Cristina Galante, Francesco Galasso, Vincenzo Galasso, Massimo Galiero, Valeria Galleggiante, Sandro Gallotti, Serena Gambino, Marco Gastaldi, Carmen Gaudioso, Chiara Gedressi, Milo Gennari, Rosa Gentile, Patrizia Geraci, Elisa Ghedin, Carlo Giannone, Elena Giannotti, Antonino Gioia, Marco Giordano, Nadia Giordano, Giuseppe Claudio Girardi, Anna Maria Giuliano, Anna Graffagnini, Paola Graziano, Maria Rita Grazioso, Alice Greco, Loreley Greco, Lorenza Greco, Rita Greco, Mariarosa Grillo, Rosario Grisanti, Katia Rita Gristina, Luisa Gromeneda, Alessandro Grossi, Francesco Guadagno, Roberta Guagenti, Vincenzo Guazzo, Orazio Ivan Gugliotta, Giovanna Guida, Maria Luisa

Gurrieri, Manuela Iaconelli, Maria Francesca Iachetta, Anna Iacone, Serena Antonella Iacono, Irma Iacuzzo, Monja Ianni, Salvatore Ieria, Raffaella Ilardi, Stefania Imbriani, Paola Imbrici, Donatella Impieri, Andrea Improta, Ilaria Inglima, Leonardo Ingrassia, Mariangela Ingrosso, Isabella Intini, Simona Iovino, Vera Elena Iubatti, Rosa Iuliano, Mattia Izzo, Laura Labonia, Serena La Fortezza, Federico Lama, Santi La Monica, Luigi La Montagna, Luigi Lampitelli, Filippo La Placa, Giuseppe La Rocca, Paolo La Rocca, Raffaella Lasagni, Marianna Anita Laudando, Francesco Lauricella Ninotta, Carmelino Stephen Lazzaro, Valentina Le Favi, Grazia Legrottaglie, Filippa Lentini, Francesco Lento, Germana Leone, Anna Maria Lepone Vitaterna, Francesca Lettieri, Ilaria Liberatori, Giulia Ligorio, Debora Liguori, Domenico Liguori, Innocenza Liguori, Maria Anna Liguori, Angelo Liguoro, Alessandro Limongiello, Giusi Lo Manto, Cinzia Lombardo, Francesca Longo, Luigi Longo, Agata Longobardi, Francesco Lopedota, Floria Lopes, Vincenza Lo Presti, Francesca Romana Lo Sordo, Elisabetta Lo Vecchio, Elisa Luchetti, Annamaria Lucibello, Anna Luperto, Andrea Corrado Lupo, , rappresentati e difesi dagli avv. Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio eletto presso Lucio Stile in Roma, via Crescenzo, 9;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento***

della tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado, allegata (n.2) al D.M. n.42 dell' 8 aprile 2009,nella parte in cui, punto A.5, stabilisce che: “ Per le abilitazioni o titoli abilitanti all’insegnamento, con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto

A.4, in aggiunta al punteggio di cui ai punti A.1 o A.3, sono attribuiti ulteriori punti 6”;

e delle emanande graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato per gli aa.ss. 2009/11

e, per quanto concerne la impugnativa proposta con l’atto contenente motivi aggiunti al ricorso introduttivo  
contro

il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore;

i Dirigenti pro tempore degli Uffici Scolastici Regionali per il Lazio, per l’Abruzzo, per la Basilicata, per la Calabria, per la Campania, per l’Emilia Romagna, per il Friuli Venezia Giulia, per la Liguria, per la Lombardia, per le Marche, per il Molise, per il Piemonte, per la Puglia, per la Sicilia, per la Sardegna, per la Toscana, per l’Umbria e per il Veneto

i Dirigenti pro tempore degli Uffici Scolastici Provinciali di Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli-Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Cesena – Forlì, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, l’Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro-Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni,

Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza e Viterbo.

## E NEI CONFRONTI

di tutti i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato negli aa.ss. 2009, degli Uffici Scolastici Provinciali di Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli-Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, l'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa-Carrara, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro-Urbino, Pescara, Piacenza,, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza e Viterbo, in possesso di abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento diversi da quelli per la quali è stato attribuito il punteggio di cui al punto a.4) della tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, approvata con D.M. 27 del 15 marzo 2007 e integrata con D.M. 27 del 15 marzo 2007 e integrata con D.M. 78 del 25 settembre 2007, ovvero di tutti i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato negli aa.ss.2009/11, degli Uffici Scolastici sopra menzionati, in possesso di abilitazioni diverse da quelle conseguite

a seguito di corsi SSIS o assimilati ( Laurea in Scienze della Formazione, Didattica della Musica o Cobaslid ).

Con la costituzione in giudizio, nella qualità di contro interessate di: Staffa Monica, Podda Salvatore, Steri Alice, Steri Maria Consuelo, Sale Cinzia, rappresentati e difesi dagli Avvocati. Enrico e Francesco Saverio Ivella e Maria Astuto con domicilio presso lo studio degli stessi in Roma via Ugo Bartolomei n.23

#### PER L' ANNULLAMENTO

delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato per gli aa.ss. 2009/11, approvate dai Dirigenti pro

tempore degli Uffici Scolastici Regionali per il Lazio, per l'Abruzzo, per la Basilicata, per la Calabria, per la Campania, per l'Emilia Romagna, per il Friuli Venezia Giulia, per la Liguria, per la Lombardia, per le Marche, per il Molise, per il Piemonte, per la Puglia, per la Sicilia, per la Sardegna, per la Toscana, per l'Umbria e per il Veneto e dai Dirigenti pro tempore degli Uffici Scolastici Provinciali di Agrigento, Alessandria, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Cesena-Forlì, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L' Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa- Carrara, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro- Urbino, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Terni, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza e Viterbo, nelle parti di cui le suddette graduatorie attribuiscono il punteggio aggiuntivo di 6 punti alle abilitazioni o titoli

abilitanti all'insegnamento diversi da quelli per i quali è stato attribuito il punteggio di cui al punto a.4) della tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado, approvata con D.M. 27 del 15 marzo 2007 e integrata con D.M. 78 del 25 settembre 2007.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio del Ministero Istruzione Università e Ricerca;

Visto l'atto contenente motivi aggiunti al ricorso introduttivo contenente la impugnativa delle graduatorie provinciali;

Viste le costituzioni in giudizio dei contro interessati inseriti nelle stesse graduatorie, in epigrafe indicati;

Visti gli atti tutti della causa.

Udita alla pubblica udienza del 22 ottobre 2009 il Relatore Consigliere RESTAINO e, come da verbale di udienza, per la audizione delle parti.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

#### FATTO

Viene impugnata la tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado, allegata al D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009, nella parte in cui, punto A.5, stabilisce che: “ Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento, con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4, in aggiunta al punteggio di cui ai punti A.1 o A.3, sono attribuiti ulteriori punti 6”;

nonché le graduatorie ad esaurimento, in corso di pubblicazione, così come aggiornate in applicazione degli atti impugnati.



Evidenziano in via preliminare i ricorrenti insegnanti (di cui l'ANIEF anch'essa proponente tutela i relativi interessi legittimi) l'interesse alla proposta impugnativa con cui contestano il punteggio aggiuntivo riconosciuto dal punto A.5 della tabella di valutazione dei titoli di cui sopra ai possessori di abilitazioni diverse da quella conseguita in virtù dei corsi SSIS o assimilati ( laurea in Scienze della formazione, Didattica della Musica o COBASLID )

Precisano gli stessi istanti iscritti nelle graduatorie permanenti con il punteggio previsto dalla tabella di valutazione allegata al decreto legge 7 aprile 2004, n.97 (trenta punti,oltre al punteggio di abilitazione ) che il punteggio aggiuntivo ( pari a sei punti ) riconosciuto ai possessori di abilitazioni diverse da quella conseguita presso le S.S.I.S., sminuisce il riconoscimento maggiorativo di punteggio previsto dalla legge per le sole abilitazioni conseguite a seguito di corsi SSIS.

Vengono dedotti a sostegno della impugnativa i seguenti motivi di gravame: “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.1, COMMA 6-TER L.306 DEL 2000”.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.3 D.M. 24 NOVEMBRE 1998.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8 D.I.M. 4 GIUGNO 2001, N.268.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 2, DELLA LEGGE N.333/2001 E DELL'ART.4, COMMA 3, DEL D.M. n. 123/2000.

ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELL'ILLOGICITA' MANIFESTA”.

La equiparazione verificatasi tra altri titoli abilitativi ed il diploma SSIS si pone in contrasto con la effettiva “ ratio “ della disposizione di cui all'art.1, comma 6-ter L.306/2000 che nel richiamare l'art.3 del D.M. 24/11/1998, ha conferito valore di

disposizione legislativa al principio, contenuto nello stesso D.M. 24/11/1998, in forza del quale: “ Nei concorsi a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria ed in quelli per soli titoli, a coloro che abbiano concluso positivamente la specifica scuola di specializzazione, i bandi di concorso attribuiscono un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l’abilitazione conseguita secondo le norme previgenti alla istituzione delle scuole di specializzazione all’insegnamento secondario e più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza ad altre scuole e corsi di specializzazione e perfezionamento universitari”.

Con tale conclusione hanno concordato anche orientamenti giurisprudenziali che hanno precisato che il criterio del punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l’abilitazione conseguita secondo le norme previgenti alla istituzione delle scuole di specializzazione all’insegnamento secondario è più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza ad altre scuole e corsi di specializzazione e perfezionamento universitari; è garantito con disposizione elevata a norma avente “ copertura legislativa “ cfr. T.A.R. LAZIO, SEZIII BIS,13 AGOSTO 2002, N.7121; IN SENSO ANALOGO CFR. ANCHE CONS. STATO, SEZ VI N.7460/2002 ).

Ciò perché ( cfr. C.d. S. Sez VI n. 8499/03 ) l’art.3 del decreto ministeriale 24 novembre 1998 “ ha perso la sua natura di fonte secondaria ( di pari grado rispetto al decreto ministeriale contemplato dal citato art.2 del D.L. n. 255 del 2001 ), per effetto del rinvio operato dall’art.1, comma 6 ter, del D.L. n.240 del 2000, aggiunto dalla legge di conversione n.306 del 2000 ed è assunto a livello di previsione primaria di massima per la determinazione del punteggio da attribuirsi ai diplomati S.S.I.S., nelle graduatorie permanenti delle quali si tratta, ... “

Peraltro rilevano i ricorrenti la intrinseca irragionevolezza e illogicità dell’attribuzione, prevista al punto A.5) della tabella allegata al D.M. 42/2009, in

favore delle abilitazioni diverse dal diploma SSIS, di un punteggio analogo ( 6 punti ) a quello riconosciuto a tale ultimo titolo abilitativo poiché la stessa determina una illogica equiparazione tra titoli abilitativi assolutamente diversi e non equiparabili tra loro e non tiene conto del diverso livello di formazione professionale assicurato dal conseguimento del diploma SSIS rispetto a quello corrispondente agli altri titoli abilitativi ponendosi altresì in contrasto con principi di armonizzazione con esigenze di ordine comunitario dirette ad una generale riqualificazione delle professioni e dell'esercizio delle più elevate attività intellettuali ed artistiche in genere.

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del Ministero Università e Ricerca costituitosi in giudizio tramite l'Avvocatura Generale dello Stato.

Con atto contenente motivi aggiunti al ricorso introduttivo vengono impugnate le graduatorie ad esaurimento per il conferimento di incarichi per gli aa.ss. 2009/2011 approvate dai dirigenti dei rispettivi Uffici Scolastici Regionali.

Con tale impugnativa vengono reiterati gli stessi motivi già proposti con il ricorso introduttivo che vengono estesi anche alle suindicate graduatorie.

In riferimento alla stessa impugnativa si sono costituiti in giudizio, in qualità di contro interessati, gli insegnanti indicati in epigrafe.

Alla udienza del 22 ottobre 2009 la causa è passata in decisione.

## DIRITTO

La questione è stata già affrontata e risolta con decisione favorevole alla istanza dei ricorrenti con la sentenza n. 10728/08 della Sezione del Tar del Lazio III bis (non sospesa dal C.d.S. (cfr. Ord. n. 1524/09 stesso Consiglio).

Con tale sentenza, alle cui conclusioni il Collegio attualmente decidente intende aderire, è stata evidenziata, anche alla luce della esegesi offertane dalla giurisprudenza amministrativa, la piena ragionevolezza del dato normativo circa la attribuzione ai diplomati SSIS di un “ bonus “ aggiuntivo rispetto alle altre

categorie di insegnanti abilitati. Tanto sulla base delle seguenti considerazioni anch'esse " in toto " condivise dal Collegio- nella attuale composizione:

a ) sotto il profilo della esistenza di un supporto di normativa derivazione, è stato posto in luce che esiste anche un fondamento legislativo al riconoscimento di un valore aggiunto alla abilitazione SSIS rispetto alle altre abilitazioni all'insegnamento.

Tale fondamento positivo si rinviene nell'art.1, comma 6 ter, della legge n. 306/2000 nella parte in cui demanda a un futuro decreto ministeriale - il successivo D.M.n. 268/2001- " il punteggio da attribuire al risultato dell'esame finale...in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 24 novembre 1998 " ( Cfr. sopraindicata sentenza ).

Ciò consente di affermare che il legislatore ha elevato al rango di norma primaria la norma regolamentare, già enunciata con tale ultimo decreto ministeriale, che attribuisce alle abilitazioni SSIS un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per la abilitazione conseguita secondo le norme previgenti all'istituzione delle scuole e più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza di altre scuole e corsi di specializzazione universitari (cfr. sempre sentenza sopraindicata);

b) sotto il profilo delle risoluzioni elaborate dalla giurisprudenza amministrativa " in subiecta materia ", che ha seguito orientamenti rilevatisi conformi alla legittimità della attribuzione di un particolare e ulteriore punteggio solo ai docenti SSIS in quanto rispondenti , tra l'altro, anche ad esigenze poste dalla normativa comunitaria ( e assunte dall'ordinamento giuridico nazionale ) di una generale riqualificazione delle professioni e dell'esercizio delle più elevate attività intellettuali ed artistiche in genere, che presuppongono elevate conoscenze dottrinali e tecniche ( cfr. più volte citata sentenza e decisioni ivi richiamate )

c) sotto il profilo della non individuabilità di situazioni di disparità di trattamento ai fini dell'accesso al posto di lavoro, tra abilitati SSIS e insegnanti in possesso di altri

titoli abilitativi trattandosi di posizioni di due categorie di docenti oggettivamente differenziate per le quali non è configurabile una situazione di disparità di trattamento ovviabile con la attribuzione di un medesimo punteggio essendo diverso il titolo di ammissione nelle graduatorie permanenti per ciascuna di esse previsto ( ancora sentenza sopraindicata e decisione ivi citata ) .

In ordine poi al valore ed alla consistenza del “ bonus “ quale punteggio ulteriore riconosciuto alla abilitazione SSIS, è stato precisato nella stessa sentenza n. 10728/08 che esso si risolve nella attribuzione del punteggio complessivo di 30 punti in forza del combinato disposto dell’art.6, comma 1 ter, della legge 306/2000, dell’art.3 del D.M... 24 novembre 1998 e dell’art.8 del D.M... n. 268/2001; punteggio complessivo che si compone di 24 punti per il biennio del corso, corrispondenti al punteggio che i corsisti avrebbero potuto conseguire in due anni di insegnamento, e di punti 6 per il titolo abilitante.

E’ stato al riguardo puntualizzato che proprio l’attribuzione di tali 6 punti costituisce la entità numerica peculiare del titolo abilitante conseguito a seguito della frequenza dei corsi SSIS e che in tale punteggio risiede il valore premiale attribuito all’abilitazione SSIS rispetto ad ogni altro titolo abilitante comunque conseguito.

Vanno dunque condivise in linea di principio le conclusioni della suindicata sentenza che hanno condotto all’annullamento della tabella di valutazione nella parte specificamente con lo stesso ricorso impugnata ( p.A.5 del D.M. 15/3/2007 ) e al conseguente annullamento ( id est: modifica ) delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2007/2008 e 2008/2009 limitatamente alle parti in cui queste riconoscono il punteggio aggiuntivo “ de quo “ ai possessori di abilitazioni diverse da quella conseguita presso le SSIS, e con effetti nei confronti dei soli ricorrenti che le stesse graduatorie avevano impugnato con l’atto contenente motivi aggiunti al ricorso introduttivo.

Tanto rilevato, il Collegio ritiene estensibili le stesse conclusioni anche in riferimento agli atti costituenti oggetto della attuale impugnativa portata al suo esame e cioè. a) del D.M. n.42 dell'8/4/2009 nella parte in cui, punto A5, stabilisce che per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4, in aggiunta al punteggio di cui ai punti A.1 o A.3 sono attribuiti ulteriori punti 6 “; b ) delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato per gli aa.ss. 2009/11 approvate dai Dirigenti dei rispettivi Uffici Scolastici Provinciali in riferimento alla quale successiva impugnativa, proposta con l'atto contenente motivi aggiunti al ricorso introduttivo, è stata già effettuata la notifica ai soggetti contro interessati nella forma dei pubblici proclami mediante la pubblicazione degli stessi motivi aggiunti ( disposta con apposita Ordinanza Presidenziale ).

Il ricorso va dunque accolto e, per l'effetto va disposto l'annullamento della tabella di valutazione nella parte specificamente impugnata ( p. A.5 del D.M. n.42 dell'8/4/2009 ) e delle impugnite graduatorie ad esaurimento per gli anni 2009-2011 che vanno modificate limitatamente alle parti in cui queste riconoscono il punteggio aggiuntivo “ de quo “ ai possessori di abilitazioni diverse da quelle conseguite presso le SSIS.

Si ravvisa la esistenza di ragioni giustificative della compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ( Sez. III bis ) accoglie il ricorso indicato in epigrafe nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2009 ed, in prosecuzione, del giorno 21 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere, Estensore

Pierina Biancofiore, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/11/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO